



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

LORO SEDI

Circolare n.54 del 07/10/2022 – Conversione Decreto Aiuti-*bis* e Decreto Aiuti – *ter*.

Conversione Decreto Aiuti-*bis*.

Il D.L. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-*bis*, è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 142/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022. Tuttavia, non essendoci state modifiche sostanziali, si rimanda alla circolare di studio n. 49 del 12/09/2022.

Decreto Aiuti-*ter*.

Il D.L. 114/2022, c.d. Decreto Aiuti-*ter*, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Daniel Vanoli

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

ARTICOLO	CONTENUTO
<p>Articolo 1</p>	<p>Contributo straordinario imprese energivore e gasivore Vengono previsti alcuni crediti per contrastare il caro del costo dell'energia e del gas.</p> <p><u>Credito imprese energivore</u> Alle imprese energivore di cui al Decreto Mise 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.</p> <p><u>Credito imprese gasivore</u> Alle imprese a forte consumo di gas naturale, individuate in quelle che operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1 al Decreto del Ministro della transizione ecologica 541/2021 e ha consumato, nel primo I solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p><u>Crediti imprese non energivore e non gasivore</u> Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della</p>

spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata **nei mesi di ottobre e novembre 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle **imprese diverse da quelle gasivore**, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta, pari al 40%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato **nei mesi di ottobre e novembre 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della fruizione, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel III trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel III trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. ARERA, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Utilizzo dei crediti di imposta

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di cui:

- all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e
- all'articolo 34, L. 388/2000.

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,

	<p>senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998 e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf.</p> <p>I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.</p> <p>Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><u>Adempimenti</u> Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022.</p> <p><u>Proroga utilizzo crediti II trimestre</u> Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 6, commi 6 e 7, D.L. 115/2022, convertito con modifiche dalla L. 142/2022, è prorogato al <u>31 marzo 2023</u> il termine di utilizzo dei crediti riconosciuti per gas ed energia.</p> </div>
<p>Articolo 3</p>	<p>Garanzie SACE</p> <p>Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese, le garanzie prestate da SACE ai sensi dell'articolo 15, D.L. 50/2022, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime de <i>minimis</i>, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al</p>

finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.

Con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE, l'ammontare garantito del finanziamento, di cui **all'articolo 15, comma 5, D.L. 50/2022**, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le pmi e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, § 1, lettera a), Direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle pmi, la **garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996**, su finanziamenti individuali successivi al 24 settembre 2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza. La garanzia prestata da SACE in favore delle imprese di assicurazione per le esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese (art. 8 co. 3 del DL 21/2022 convertito) può essere rilasciata a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis", purché:

- il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei BTP di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE;
- il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle imprese di assicurazione, sia limitato al recupero dei costi.

L'operatività della garanzia, inoltre, è estesa ai casi in cui l'impresa inadempiente presenti un fatturato superiore a 50 milioni di euro alla data del 31.12.2021.

<p>Articolo 4</p>	<p>Accise e Iva sui carburanti</p> <p>A decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022:</p> <p>a) le aliquote di accisa, di cui all'Allegato I, D.Lgs. 504/1995, sono così rideterminate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; <p>b) l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.</p> <p>In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.</p> <p><u>Adempimenti</u></p> <p>Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), D.Lgs. 504/1995, trasmettono, entro il 10 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022.</p> <p>La comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa è disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote.</p> <p>Se non viene disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze si applica la sanzione di cui all'articolo 50, comma 1, D.Lgs. 504/1995, sanzione che si applica anche in caso di invio con dati incompleti o non veritieri.</p>
<p>Articolo 14</p>	<p>Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto</p> <p>È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) D.Lgs. 504/1995; e, - nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento (CE) 1073/2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. 218/2003.

	Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Articolo 38	Proroga riversamento del credito di imposta R&S Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 5, comma 9, D.L. 146/2021, il termine per la procedura di riversamento del credito di imposta R&S non spettante è prorogato al 31 ottobre 2023.
Articolo 40	Proroga spazi all'aperto Viene prorogata al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all'articolo 9-ter, comma 5, D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) per cui la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, L. 287/1991, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146, D.Lgs. 42/2004.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati